

Associazione ricreativa , ambientalista e culturale
CANOA CLUB BOSISIO (C.C.B.). STATUTO.

Art. 1) FONDAZIONE. SEDE

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli art. 36 e seguenti del Codice Civile, e' costituita in Bosisio Parini (LC), l'Associazione ricreativa, ambientalista e culturale denominata "Canoa Club Bosisio", Associazione senza finalità di lucro operante nei settori, ricreativo, ambientalista e culturale con sede in Bosisio Parini in Piazza Parini, 1.

Art. 2) SCOPI.

Gli scopi del C.C.B. sono:

- a) promuovere e favorire la conoscenza diretta e la tutela della realtà naturalistica del lago di Pusiano e delle diverse località in cui si svolgerà l'attività degli associati;
- b) organizzare e partecipare a gite escursioni e raduni nelle zone lacustri e fluviali della Lombardia e di altre regioni vicine.
- c) organizzare manifestazioni, convegni, incontri di carattere naturalistico e ambientalista. .
- d) svolgere qualsiasi altra attività utile per il raggiungimento dei fini sociali.

Art. 3) SOCI.

Possono essere soci del C.C.B. tutti i cittadini italiani e stranieri d'ambo i sessi.

a) I soci sono tutti coloro che, fatta regolare domanda, accettano lo statuto del C.C.B. e pagata la quota associativa annuale , vengono ammessi a far parte dell'Associazione per decisione insindacabile del Consiglio. L'età minima richiesta per essere soci del C.C.B. è stabilita in anni dieci; all'atto dell'iscrizione, i minorenni devono essere accompagnati dai genitori. La qualifica di socio dà diritto alla frequenza della sede, all'uso degli impianti e delle attrezzature sociali ed alla partecipazione a tutte le attività sociali.

b) Soci sostenitori: sono soci sostenitori quelle persone che vantano particolari benemeritenze nei confronti dell'Associazione.

Art. 4) ISCRIZIONE.

La qualifica di socio si acquisisce dietro presentazione di domanda sottoscritta e redatta su apposito modulo predisposto dal Consiglio. La domanda dovrà essere esaminata, accettata o rifiutata dal Consiglio stesso, con giudizio inappellabile.

La domanda di iscrizione dei minori, di età comunque superiore a dieci anni, deve essere presentata anche da uno soltanto di coloro i quali ne assumono la effettiva responsabilità giuridica.

I soci minorenni, sono da considerare soci a tutti gli effetti. Per loro i responsabili dell'Associazione possono predisporre un'attività di preparazione e partecipazione alle manifestazioni sociali salvo espresso divieto scritto del legale rappresentante.

I soci maggiorenni e coloro che hanno la legale rappresentanza dei soci di età minore, esonerano, dal momento dell'iscrizione, i Dirigenti del C.C.B. e l'Associazione da qualsiasi responsabilità per danni che potessero derivare alle persone o alle cose a seguito di fatti direttamente o indirettamente attinenti all'attività del Circolo. Quanto sopra resta valido anche per le attività svolte fuori sede.

All'inizio di ogni anno e con preavviso di un mese, la facoltà di rinnovare lo status di socio è a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo.

Art. 5) QUOTE.

L'importo della quota annuale di associazione, i termini di pagamento ed il costo per i servizi personali offerti alle varie categorie di soci, sono stabiliti (di massima annualmente) dal Consiglio Direttivo a norma di regolamento.

Art. 6) DOVERI DEI SOCI.

Ai soci del C.C.B. è richiesto quanto segue:

- a) il regolare pagamento della quota associativa;
- b) la scrupolosa osservanza delle norme statutarie e regolamentari;
- c) di mantenere con gli altri associati e con tutti i partecipanti a manifestazioni esterne (raduni, escursioni) un atteggiamento fraterno e leale, di rispetto e di collaborazione;
- d) di evitare azioni e comportamenti che possano arrecare danni all'ambiente naturale, segnalando alle autorità competenti eventuali problemi riscontrati.

Ulteriori doveri potranno essere stabiliti a norma di regolamento.

Nei confronti dei soci che non rispettino i doveri sopra citati o, più in generale, le norme statutarie e regolamentari, il Consiglio Direttivo potrà prendere provvedimenti disciplinari di sospensione e di radiazione con decisione insindacabile.

Art. 7) DIRITTI DEI SOCI.

I soci possono frequentare la sede del C.C.B. durante tutto l'anno. L'uso delle attrezzature messe a disposizione dal Consiglio come da Regolamento interno, è riservato esclusivamente ai soci .

I figli, di età inferiore ai dieci anni, dei soci regolarmente iscritti, possono accedere al circolo ed alle attrezzature senza il pagamento di alcuna quota, purché in grado di nuotare ed accompagnati dai genitori o da chi ne fa le veci. Queste ultime persone, esonerano da qualsiasi responsabilità i dirigenti del C.C.B. e l'Associazione stessa per eventuali danni subiti dai figli, così come già descritto al precedente Articolo 4.

Ulteriori diritti saranno stabiliti a norma di regolamento.

Art. 8) PATRIMONIO.

Il patrimonio dell'Associazione si costituisce quale fondo comune attraverso le quote sociali, i contributi dei soci, le donazioni, i lasciti e tutti gli introiti derivanti dalla esplicazione dell'attività sociale. Per tutta la durata dell'Associazione, il fondo comune è indivisibile.

Per la realizzazione dei propri scopi, l'Associazione potrà affittare o acquistare immobili da adibire a sede sociale anche secondaria, nonché acquistare od affittare beni mobili da utilizzare o mettere a disposizione dei soci.

Art. 9) ORGANI

Sono organi dell' Associazione:

- a) il Presidente,
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) l'Assemblea Generale dei soci;
- d) il Collegio dei Sindaci.

Art. 10) PRESIDENTE.

Il Presidente viene eletto dall'Assemblea Generale dei soci e dura in carica 2 anni e fino all'Assemblea che approva il bilancio del secondo anno.

Il Presidente ha la rappresentanza legale del C.C.B. e gli è affidata la direzione e la sorveglianza morale dell'Associazione unitamente al Consiglio Direttivo.

Al Presidente sono attribuite tutte le potestà da esercitare entro i limiti del presente Statuto, inoltre egli vigilerà affinché l'attività interna ed esterna dell'Associazione sia rivolta esclusivamente al raggiungimento degli scopi sociali.

Spetta al Presidente la firma degli atti sociali. Il Presidente può contemporaneamente delegare, in tutto o in parte, le sue facoltà al Vice-Presidente.

Art. 11) CONSIGLIO DIRETTIVO.

E' formato dal Presidente e da un minimo di tre ad un massimo di sette Consiglieri, eletti tra i soci dall'Assemblea Generale, e dura in carica due anni. Il Consiglio, su proposta del Presidente, nomina un Segretario ed un Economo con funzioni anche di Tesoriere ed elegge tra i consiglieri un Vice-Presidente.

In particolare al Consiglio Direttivo spettano i seguenti compiti:

- a) organizzare l'attività per conseguire gli scopi dell'Associazione;
- b) colmare le eventuali lacune del presente Statuto;
- c) convocare le assemblee dei soci, sia ordinarie che straordinarie;
- d) affidare a determinati soci, incarichi particolari per il buon andamento dell'Associazione, delegando eventualmente ad essi alcune facoltà spettanti al Consiglio Direttivo stesso;
- e) decidere sui reclami o sulle proposte presentate dai soci;
- f) in caso di impossibilità da parte del Vice-Presidente, spetta al Consiglio l'esercizio temporaneo delle funzioni del Presidente nel caso di suo impedimento. In tal caso, il Consiglio sarà presieduto dal membro più anziano per appartenenza e tutti gli atti sociali dovranno portare la firma di due membri del Consiglio stesso. Inoltre il Consiglio, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, fissa al 31 maggio di ogni anno e predispose anche tramite l'Economo, il bilancio consuntivo dell'anno precedente, ed il bilancio preventivo per l'anno successivo. Tali bilanci devono essere sottoposti all'esame ed all'approvazione dell'Assemblea Generale dei soci, nella sua prima convocazione valida. Le decisioni del Consiglio, sono valide se approvate dalla maggioranza dei suoi membri; in caso di parità decide il voto espresso dal Presidente.

Art. 12) ASSEMBLEA GENERALE.

L'Assemblea Generale dei soci è costituita dai soci in regola con i pagamenti e vi partecipano con diritto di voto tutti i soci che hanno compiuto i diciotto anni di età.

Il socio può affidare il mandato di rappresentanza e di voto ad un altro socio che sia in regola con i pagamenti. Ogni socio non può tuttavia far valere nell'Assemblea più di un mandato di rappresentanza e di voto.

L'Assemblea viene convocata dal Consiglio, almeno una volta all'anno ed entro quattro mesi dalla scadenza dell'esercizio sociale, nonché ogni volta che la convocazione sia richiesta da almeno un quinto della totalità dei soci maggiorenni.

L'Assemblea Generale è valida, in prima convocazione, con la presenza del 50% dei soci maggiorenni e, in seconda convocazione, con la presenza pari a qualsiasi percentuale dei soci.

La data e l'ordine del giorno dell'Assemblea, sono comunicati ai soci per lettera raccomandata o con altri mezzi che il Consiglio Direttivo riterrà opportuni..

Sono demandati all'Assemblea Generale dei soci:

- 1) l'elezione del Presidente e dei Consiglieri, fatte separatamente, con due votazioni distinte durante la stessa convocazione;
- 2) l'elezione dei Sindaci;
- 3) l'esame e l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo di ogni anno;
- 4) l'approvazione e le variazioni dello Statuto e del Regolamento;
- 5) lo scioglimento dell'Associazione.

Per le deliberazioni dell'Assemblea, è necessaria la maggioranza dei voti degli aventi diritto.

Per le modifiche dello Statuto o per lo scioglimento dell'Associazione è necessario un numero di voti che rappresenti almeno un terzo degli aventi diritto al voto.

Art. 13) COLLEGIO DEI SINDACI.

Viene nominato dall'Assemblea Generale ed ha una funzione di controllo amministrativo.

E' formato da due soci, privi di altre cariche societarie, e dura in carica due anni.

Art. 14) COLORI.

I colori dell'Associazione sono di scelta del Consiglio Direttivo.

Art. 15) SCIoglimento.

Qualora si verificano cause che determinano lo scioglimento dell'Associazione, lo stesso è deliberato dall'Assemblea Generale dei soci secondo le modalità previste nell'art. 12.

È causa di scioglimento dell'Associazione la richiesta dello stesso da parte dei soci che rappresentino almeno una quota pari ai due terzi dei soci stessi.

In caso di scioglimento, il patrimonio sociale residuo verrà devoluto per finalità di utilità generale ovvero ad Associazioni che perseguono finalità della stessa natura del C.C.B.

Art. 16) REGOLAMENTO INTERNO.

Il regolamento interno disciplina l'esecuzione del presente Statuto mediante norme particolari.

Il regolamento deve essere approvato dal Consiglio.

.....
I soci fondatori: